

numero

Bellinzona

1722

fr

8

3 aprile 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

CANCELLERIA COMUNALE ASCONA

Priorità			
Repubblica e Cantone Ticino	R - 9 APR. 2019		PB
Archivio	pos.	num.	ris

Il Consiglio di Stato

vista la richiesta di approvazione della variante del Piano regolatore (PR) del Comune di Ascona,

concernente l'introduzione di restrizioni volte a limitare l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio della prostituzione

presentata dal Municipio il 14 gennaio 2019,

richiamati l'art. 29 della legge sullo sviluppo territoriale del 1 gennaio 2012 (Lst, RL 701.100),

considera quanto segue.

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE	3
1.2.	IL PROCESSO PIANIFICATORIO	3
1.3.	MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE	3
1.4.	L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE	4
1.5.	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5
1.6.	GARANZIA DELLA PROPRIETÀ.....	5
1.7.	PARITÀ DI TRATTAMENTO.....	6
2.	CONSIDERAZIONI FORMALI.....	6
2.1.	ITER PROCEDURALE.....	6
2.2.	COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE.....	7
3.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	7
3.1.	CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO.....	7
3.2.	CONTENUTO DELLA VARIANTE	7
3.3.	ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE	8
4.	DISPOSITIVO	10
5.	COMUNICAZIONE.....	11

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), *"la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."*

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD è lo strumento strategico di livello cantonale, in cui si stabiliscono le grandi linee dell'organizzazione del territorio cantonale in un'ottica di sviluppo sostenibile e si assicura il coordinamento delle attività di rilevante incidenza territoriale (art. 8 cpv. 1 Lst). Esso vincola le autorità e non i privati (art. 16 Lst); pertanto, le scelte della pianificazione direttrice vanno concretizzate nella successiva pianificazione dell'utilizzazione, svolta principalmente dai Comuni mediante lo strumento del piano regolatore comunale (PR), vincolante per ognuno.

La funzione principale del PR è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio, in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT). Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione ed i vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per l'urbanizzazione e per le altre costruzioni per scopi pubblici (cfr. artt. 20, 21 e 23 Lst).

Infine, la procedura d'autorizzazione a costruire (licenza edilizia) traspone l'ordinamento stabilito dal PR al livello di progetto edilizio e risponde quindi allo scopo di verificarne la conformità col PR (art. 22 LPT).

1.3. MODIFICA DEL PR, PROCEDURA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria (artt. 25 segg. Lst) o con quella semplificata (artt. 34 seg. Lst; cfr. art. 33 cpv. 2 Lst).

Nel caso di varianti ordinate in sede d'approvazione del PR, il Consiglio di Stato può esentare il Comune dallo svolgimento dell'esame preliminare (art. 29 cpv. 2 Lst).

Le modifiche sono quindi adottate dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 27 cpv. 1 Lst) e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Stato (art. 29 Lst). Secondo la legislazione ticinese, il Consiglio di Stato dispone di pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr.

art. 50 cpv. 1 Cost.; art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, RL 101.000, Cost/TI) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv. 3 LPT verso le autorità subordinate, cui deve essere lasciato *"il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti"*.

1.4. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono essere ridotte (cpv. 2). Le loro ubicazioni e dimensioni vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio (artt. 1 e 3 LPT). In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio (cpv. 3).

In generale, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

In particolare, un terreno può essere assegnato alla zona edificabile, se è idoneo ad essere costruito e sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (art. 15 cpv. 4 LPT).

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

L'art. 15 LPT pone pertanto le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azzonamento è escluso a priori. Non basta, invece, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongono la protezione a dispetto delle altre idoneità. Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.5.

1.5. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF, RS 814.41), il Consiglio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite di incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori di allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato a seconda della fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione.

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione vengano assegnati appositi gradi di sensibilità, e più precisamente il grado di sensibilità I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il grado di sensibilità II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il grado di sensibilità III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il grado di sensibilità IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 30 cpv. 1 cifra 7 del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst, RL 701.110), secondo il quale il regolamento edilizio attribuisce appunto alle zone di utilizzazione i gradi di sensibilità per la protezione dai rumori.

In particolare, nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto laddove le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o dove questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv 1 LPAmb).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv. 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv. 2 Cost.).

Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere

previste dalla legge) (cpv. 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv. 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv. 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv. 4).

a) Base legale

In adempimento dell'art. 75 Cost. e degli artt. 14 LPT e 18 seg. Lst, il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone, di cui stabilisce la disciplina. Il PR, adottato dal legislatore comunale e soggetto a referendum, costituisce la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà.

b) Interesse pubblico

La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza relativa, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale.

c) Proporzionalità

Secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv. 3 Cost.

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. ITER PROCEDURALE

- a) In data 15 dicembre 2017 il Municipio di Ascona ha sottoposto il progetto di variante del PR al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 Lst. Il Dipartimento si è espresso il 16 aprile 2018.
- b) La variante in esame è stata posta in consultazione dal 12.06.2018 al 13.07.2018 (art. 7 RLst), con il deposito atti presso la cancelleria.
- c) La variante è stata sottoposta al legislativo comunale con messaggio municipale n. 27/2018 del 12 settembre 2018, unitamente all'esame preliminare (art. 36 cpv. 1 RLst). La Commissione Piano regolatore ha trasmesso il suo rapporto al Consiglio che, nella seduta del 23 ottobre 2018, ha adottato la variante di PR (art. 27 cpv. 1 Lst).

- d) In seguito all'adozione, la pubblicazione della variante è stata regolarmente annunciata sul Foglio ufficiale n. 3/2019 dell'8 gennaio 2019, all'albo comunale e sui quotidiani del Cantone; ai proprietari fondiari direttamente toccati è stato notificato l'avviso personale (art. 36 cpv. 3 RLst). Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale, dal 14 gennaio 2019 al 12 febbraio 2019, conformemente all'art. 27 cpv. 2 Lst.
- e) Al Consiglio di Stato non sono pervenuti ricorsi contro la variante.
- f) In data 14 gennaio 2019, il Municipio ha presentato al Consiglio di Stato domanda di approvazione della variante di PR, unitamente alla documentazione relativa al rispetto della procedura di adozione prevista dalla legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune ha ottemperato correttamente alle disposizioni procedurali di cui agli artt. 25 ss. Lst.

2.2. COMPONENTI DEL PIANO REGOLATORE OGGETTO DI VARIANTE

È oggetto del presente esame il fascicolo A4 *"Introduzione di restrizioni volte a limitare l'insediamento di stabilimenti per l'esercizio della prostituzione"* datato 18 dicembre 2018 e comprensivo di:

- Rapporto di pianificazione;
- Modifiche norme di attuazione (artt.3, 3bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 NAPR).

Dall'esame formale della documentazione risulta che gli atti presentati per approvazione sono completi e conformi ai disposti di legge (artt. 19, 21, 23, 24 Lst; artt. 26, 28, 30, 31 RLst; art. 31 OPT).

3. CONSIDERAZIONI GENERALI

3.1. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELLO STATO

Sono stati consultati la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (preavviso del 15 febbraio 2019) e la Sezione della logistica (preavviso del 18 febbraio 2019). Le rispettive osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini della presente decisione. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

3.2. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Il Comune di Ascona dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con decisione n.2438 del 17 giugno 2015.

Con la variante qui in approvazione il Comune intende adottare misure pianificatorie volte a vietare o limitare l'esercizio della prostituzione all'interno di edifici o di locali chiusi, allo scopo di salvaguardare le zone sensibili dalle ripercussioni negative che l'esercizio di quest'attività genera.

All'atto pratico il Comune propone:

- di scorporare la definizione dei gradi di molestia, attualmente inclusa nell'art.3 NAPR (al capitolo dedicato ai contenuti artigianali), attribuendole il rango di normativa di carattere generale a sé stante (art.3bis NAPR), valida per tutte le attività, e rivedendo le definizioni del grado di molestia;

- l'adeguamento degli articoli normativi disciplinanti le zone con contenuti prevalentemente residenziali conformandoli al nuovo art.3bis e, segnatamente, l'esplicitazione del divieto di attività poco moleste e moleste negli artt.33, 35 e 37 NAPR e del divieto di attività moleste negli artt.34, 36, 38 e 39 NAPR.

3.3. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

3.3.1. Premessa

Per quanto riguarda la disciplina della prostituzione, il CdS informa che, in data 22 gennaio 2018, il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge sull'esercizio della prostituzione (LProst), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2019.

L'art.3 della legge citata legifera sui luoghi vietati all'esercizio della prostituzione e in particolare sulla prostituzione di strada e nelle zone residenziali. In particolare quest'ultimo recita:

"¹ L'esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l'ordine o la quiete pubblica, segnatamente all'aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.

² I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all'aperto è vietata.

³ L'esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all'abitazione".

In concreto, dal momento in cui entrerà in vigore la legge, laddove il PR prevede contenuti prevalentemente residenziali, la prostituzione sarà in ogni caso vietata. I Comuni, fino ad allora, hanno comunque la facoltà di disciplinare il tema attraverso lo strumento pianificatorio comunale.

3.3.2. Proposta di modifica del PR

Si ricorda che con Linee guida cantonali sul Regolamento edilizio del dicembre 2014, il DT ha inteso disciplinare il tema della molestia e delle attività moleste in termini di immissioni (materiali e ideali) in modo tale da considerare l'insieme delle attività che hanno ripercussioni sul contesto territoriale in cui sono inserite. Attraverso tale principio, la volontà è di gestire anche le immissioni derivanti da attività sconvenienti, perché atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la qualità di vita attraverso specificazioni di natura pianificatoria e indipendenti dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione dell'ambiente.

Il Comune di Ascona ha tuttavia affrontato questo tema in termini di molestia (attività non moleste, poco moleste e moleste) così come esplicitato dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF).

Ciò premesso si segnala che lo scorporo della definizione dei gradi di molestia in un articolo a sé stante (art.3bis NAPR) e la sua nuova formulazione, così

come le modifiche proposte agli artt.33 (zona RU2), 35 (R2c), 37 (zona R3c), in cui si propone di vietare le attività moleste e poco moleste, sono condivise e approvate dallo scrivente Consiglio.

Per chiarezza e per evitare qualsiasi tipo di malinteso, così come indicato dal Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame preliminare, è invece opportuno stralciare dal testo degli artt.34 (zona R2), 36 (zona R3), 38 (zona R4) e 39 (zona RC) il riferimento alla molestia delle attività artigianali. Questa precisazione risulta infatti ridondante ritenuto che l'aggiunta del divieto di attività moleste all'interno di queste zone sottintende l'ammissione sia di attività non moleste che poco moleste. Lo scrivente Consiglio decreta pertanto le seguenti modifiche d'ufficio di carattere formale che, oltre a facilitare la comprensione del testo, permettono di conformare i medesimi a quanto indicato nel Messaggio municipale 27/2018 del 12 settembre 2018.

▪ Art.34 – Zona residenziale a 2 piani di pianura (R2)

Destinazione: prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici, contenuti artigianali ~~poco molesti in quanto~~ connessi con l'abitare. Esclusi motel, locali notturni e discoteche. Sono vietate attività moleste.

[...]

▪ Art.36 – Zona residenziale a 3 piani di pianura (R3)

Destinazione: prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici, contenuti artigianali ~~poco molesti in quanto~~ connessi con l'abitare. Esclusi motel, locali notturni e discoteche. Sono vietate attività moleste.

[...]

▪ Art.38 – Zona residenziale a 4 piani (R4)

Destinazione: prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici, contenuti artigianali ~~poco molesti in quanto~~ connessi con l'abitare. Esclusi motel, locali notturni e discoteche sono ammessi solo nei fondi a nord della via al Pascolo. Sono vietate attività moleste.

[...]

▪ Art.39 – Zona residenziale – commerciale (RC)

Destinazione: prevalentemente residenziale, contenuti commerciali, esercizi pubblici, contenuti artigianali ~~poco molesti~~ e attività per la produzione di beni a tecnologia pulita in quanto non generi un traffico supplementare notevole. Esclusi motel, locali notturni e discoteche sono ammessi solo nei fondi a nord della via al Pascolo. Sono vietate attività moleste.

[...]

4. DISPOSITIVO

visto quanto precede,
su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione della variante di PR

È approvata la variante al Piano regolatore di Ascona composta dai seguenti atti:

- Rapporto di pianificazione;
- Modifiche norme di attuazione (artt.3, 3bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 NAPR).

2. Decisioni, modifiche d'ufficio e richiesta di adozione di varianti

Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 3.3.2 della presente risoluzione.

3. Pubblicazione e notificazione

3.1. La presente risoluzione, richiamati gli art. 29 cpv. 3 LST, 39 cpv. 3 RLST e 19 LPAm:

- a) limitatamente al suo dispositivo, è pubblicata sul Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio;
- b) è notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Ascona.

4. Rimedi di diritto

4.1. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla notificazione.

4.2. Il ricorso è da presentare in 3 copie.

4.3. È legittimato a ricorrere il Comune.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

5. COMUNICAZIONE

Invio per raccomandata:

al Municipio di Ascona

Piazza San Pietro 1

6612 Ascona;

Invio per posta ordinaria:

al Tribunale di espropriazione

Via E. Bossi 3,

6900 Lugano;

al Tribunale cantonale amministrativo

Tribunale d'appello

Palazzo di Giustizia

6901 Lugano.

Invio esterno:

arch. Peter Pisoni (info@archpisoni.ch);

Studi associati SA (info@sasa.ch).

Invio interno:

Dipartimento del territorio:

- alla Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch):
 - Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);
- alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);

Dipartimento delle finanze e dell'economia:

- alla Sezione della logistica (dfe-sl.programmazione@ti.ch);
- all'Ufficio di stima (dfe-ufficio.stima@ti.ch);

Dipartimento delle istituzioni:

- alla Divisione giustizia (di-dg@ti.ch);
- all'Ufficio distrettuale dei registri di Locarno (di-rf.locarno@ti.ch);
- alla Sezione enti locali (di-sel@ti.ch);

Cancelleria dello Stato:

- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (can-srcs@ti.ch);
- alla Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 3.1 (can-fu.amministrazione@ti.ch).